

EA Assicurazioni è affidabile in quanto opera sotto la vigilanza dell'IVASS, l'ente che vigila sul mercato assicurativo. EA Assicurazioni tratta i tuoi dati nel rispetto della tutela della privacy. Inoltre, in caso di sinistro o per qualsiasi domanda potrai rivolgerti al tuo consulente assicurativo personale.

EA Assicurazioni di Errico Alessandro ha sede legale in via A. Canova 29, 20864 Agrate Brianza (MB), e sede operativa in via Cascina Crivella 18, 20090 Vimodrone (MI).
Iscritto al RUI numero E000561669 - P. Iva: 09912600963 - Tel. 02.39469674 - Cell. 347.8000581
Email: info@eaassicurazioni.it - PEC: errico@pec.eaassicurazioni.it

L'arbitrato assicurativo (AAS) è un sistema stragiudiziale, rapido ed economico, istituito presso l'IVASS per risolvere le controversie tra clienti e compagnie/intermediari assicurativi, operativo dal 15 gennaio 2026, che permette di ottenere una decisione imparziale su questioni contrattuali, di risarcimento e di servizio, tramite una procedura online, documentale e senza avvocato obbligatorio, con costi contenuti e possibilità di ricorso al giudice ordinario in caso di insoddisfazione.

PROCEDURA RECLAMI.

Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti.

Il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa di assicurazione.

La funzione della gestione reclami non è esternalizzata.

Qualora il reclamo sia inoltrato all'intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi:

- Posta ordinaria e/o raccomandata indirizzo: EA Assicurazioni di Errico Alessandro, Via Cascina Crivella n. 18, 20090 Vimodrone (MI).
- Posta elettronica (email): info@eaassicurazioni.it
- Posta elettronica certificata (PEC): errico@pec.eaassicurazioni.it

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo

Il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, viale del Quirinale, 21 - 00187 Roma (www.ivass.it ivass@pec.ivass.it - fax 06 42133206), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione proponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art.22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

ARBITRO ASSICURATIVO

Ai sensi del Provvedimento IVASS n.163/2025, si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026:

- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.